

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ennio FILIPPINI, Enrico IMPELLIZZERI, Marco GALA, Giada MASOTTI e della società A.S.D. ALTLETICO OFFLAGA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ennio FILIPPINI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Atletico Offlaga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, consentito di svolgere il ruolo, dallo stesso ricoperto, di allenatore della squadra della società A.S.D. Atletico Offlaga militante nel campionato di prima categoria girone G del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., al sig. Marco Gala, seppur sprovvisto di iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione, e al sig. Enrico Impellizzeri, seppur sprovvisto di idonea qualifica, permettendo in particolare agli stessi, sia in sua presenza che in sua sostituzione, di partecipare sistematicamente con funzioni di allenatore sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento;

Enrico IMPELLIZZERI, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente – allenatore per la società A.S.D. Atletico Offlaga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Atletico Offlaga militante nel campionato di prima categoria girone G del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur sprovvisto di idonea qualifica;

Marco GALA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Offlaga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Atletico Offlaga militante nel campionato di prima categoria girone G del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione;

Giada MASOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Offlaga, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere la stessa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Offlaga, consentito e comunque non impedito che i sig.ri Marco Gala ed Enrico Impellizzeri, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, svolgessero il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società militante nel campionato di prima categoria girone G del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D., sia in occasione delle gare ufficiali che durante le sedute preparatorie di allenamento, seppur il sig. Marco Gala fosse sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. e della prescritta abilitazione e il sig. Enrico Impellizzeri fosse sprovvisto di idonea qualifica;

A.S.D. ALTLETICO OFFLAGA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giada Masotti, Ennio Filippini, Marco Gala ed Enrico Impellizzeri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ennio FILIPPINI,
 - Sig. Enrico IMPELLIZZERI,
 - Sig. Marco GALA,
 - Sig. Giada MASOTTI,
 - Società A.S.D. ALTLETICO OFFLAGA, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Giada MASOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Ennio FILIPPINI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Enrico IMPELLIZZERI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Marco GALA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giada MASOTTI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ALTLETICO OFFLAGA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò